



# Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello

## A.C. T.U. 400-A ed abb.

Dossier n° 363 - Elementi per la discussione in sede legislativa  
17 ottobre 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 400-A ed abb.
Titolo:	Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	legislativa

### Premessa

La **Laguna di Orbetello** (con un'estensione pari a circa 27 km<sup>2</sup>) è costituita da due distinti specchi d'acqua (Laguna Ponente e Laguna Levante) separati tra loro da un tombolo la cui propaggine è collegata con il promontorio di Monte Argentario, mediante un ponte diga, in grado di consentire lo scambio d'acqua tra le due lagune. Il sistema lagunare è separato dal mar Tirreno dal tombolo di Giannella a nord e quello di Feniglia a sud. La comunicazione diretta con il mare avviene grazie al canale Ansedonia, per la laguna di Levante, mentre la Laguna di Ponente comunica direttamente con il mare per mezzo del canale Nassa, e, indirettamente, con il canale Fibbia, collegato con il tratto terminale del fiume Albegna. La profondità media è circa 1 metro e le escursioni di marea non superano gli 0.4 metri. Gli scarsi scambi con le acque marine e una forte presenza di agenti nutrienti determinano la proliferazione algale con distrofie più o meno gravi.

La laguna è definita come zona [SIC/ZPS](#) (Sito di Importanza Comunitaria e Zona Speciale di Conservazione) ed è, inoltre, classificata come [area umida di interesse nazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar](#).

La [Convenzione](#) relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

L'atto venne sottoscritto nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- *International Wetlands and Waterfowl Research Bureau*) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - *International Union for the Nature Conservation*) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - *International Council for bird Preservation*).

Oggetto della Convenzione di Ramsar sono la gran varietà di zone umide: le paludi e gli acquitrini, le torbiere, i bacini d'acqua naturali o artificiali, permanenti o transitori, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina, la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

Nella laguna è ospitata, inoltre, la [Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale della Laguna di Orbetello](#) (870 ha), gestita dal WWF Italia ed inglobata nella più ampia [Riserva Naturale regionale](#) (1550 ha).

In tale territorio, è presente il [sito d'interesse nazionale \(SIN\) di Orbetello – Area ex Sitoco](#), aggiunto dall'art. 14 della [legge 31 luglio 2002 n. 179](#) (Disposizioni in materia ambientale) all'elenco dei Sin indicati dall'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 (Nuovi interventi in campo ambientale).

Il Sin di Orbetello, perimetrato dapprima sulla base di quanto dettato dal [D.M. del 2 dicembre 2002](#), è stato successivamente allargato all'intero bacino lagunare (Laguna di Ponente e di Levante), ai sensi del [D.M. del 26 novembre 2007](#), per poi giungere a comprendere anche l'area di terra denominata *Patanella* per effetto dell'[O.P.C.M. n.3841 del 19 gennaio 2010](#).

Sulla vicenda riguardante il Sin di Orbetello, è intervenuta, tra l'altro, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita nel corso della XVII legislatura dalla legge 1/2014 (per la relazione conclusiva si veda il [doc. XXIII, n. 53](#)); in particolare, nella relazione sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale (per approfondire si veda il [doc. XXIII, n. 50](#) pagg. 625 e ss.), la Commissione richiama la nomina del commissario per l'attuazione degli interventi volti al risanamento della laguna, disposta con l'[ordinanza del 23 aprile 1993](#) e il successivo subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna di Orbetello, come disposto dall'[ordinanza del 13 dicembre 2012](#).

Successivamente, nell'ambito del ciclo di Programmazione 2014 – 2020 del Fondo sviluppo e coesione (FSC), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha elaborato il [Piano Operativo "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"](#), che comprende, tra le altre, una sezione dedicata agli interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, prevedendo in particolare l'assegnazione di un finanziamento di circa 38 milioni di euro per il SIN di Orbetello. Conseguentemente, è stato stipulato l'[Accordo di Programma](#) "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello – area ex SITOCO", sottoscritto il 29 maggio 2018, tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana, il Comune di Orbetello ed il Comune di Monte Argentario, il cui valore complessivo ammonta ad 34.505.970 euro. In tale ambito, la regione Toscana è stata individuata quale Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dello stesso; tuttavia, come segnalato nella risposta del Governo all'[interrogazione 5-00485](#) del marzo 2023, "a seguito di significativi ritardi nell'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, si è reso necessario procedere ad una rimodulazione degli stessi, vista l'impossibilità di rispettare il termine previsto dalla normativa che disciplina l'impiego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel ciclo 2014-2020 per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fissato al 31 dicembre 2022. Per quanto sopra esposto, nell'ambito della Cabina di regia dell'Accordo in parola, nella riunione del 12 settembre 2022 è emersa l'impossibilità di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti (O.G.V.) per complessivi ventotto milioni di euro". Il Governo ha quindi precisato nella medesima risposta all'interrogante che nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il ciclo 2021/2027 si impegna "a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad assicurare la copertura finanziaria delle attività programmate nell'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018".

## Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, adottato come testo base dalla VIII Commissione nella seduta del 17 gennaio 2024, si compone di **11 articoli** a seguito delle **modifiche apportate in sede referente**.

La VIII Commissione ha deliberato nella seduta del 2 ottobre 2024 di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea ed è stata successivamente perfezionata la procedura per il trasferimento alla sede legislativa.

### Finalità e istituzione del Parco ambientale (art. 1)

L'articolo 1 individua la finalità della proposta di legge in esame che è quella di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello.

L'articolo istituisce il **Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello**, gestito da un apposito Consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. L'articolo esclude tuttavia espressamente l'applicazione della Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) al Parco. L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio sono disciplinati dallo statuto.

### Organi del Consorzio (art. 2)

In base all'articolo 2 sono organi del Consorzio:

- l'assemblea degli enti consorziati;
- il comitato tecnico scientifico;
- l'amministratore unico;
- il collegio dei revisori dei conti.

### Attività del Consorzio (art. 3)

L'articolo 3 dispone che il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello (**nuova formulazione approvata in sede referente**). Il Consorzio svolge inoltre le seguenti attività:

a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

b) manutenzione strutturale del sistema lagunare, compresa l'escavazione dei fanghi, nel rispetto della normativa vigente (è stato invece **soppresso in sede referente** il riferimento all'attività di bonifica contenuto nel testo base originario);

c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali (parola "ecosostenibile" **inserita in sede referente**);

f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche (**nuova formulazione approvata in sede referente**);

g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

h) manutenzione delle sponde e dei canali;

i) fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della c.d. legge SalvaMare (L. 60/2022) e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale (riferimento alle misure dei piani di gestione **inserito in sede referente**).

In relazione alla richiamata disciplina di tutela della rete "**Natura 2000**" si ricorda che la laguna di Orbetello è designata zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della c.d. direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), e zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della c.d. direttiva Uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, recepita attraverso la legge 157/1992 e il citato D.P.R. 357/1997 n. 357; tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2009/147/CE). Le citate designazioni sono avvenute, in base alla direttiva "Habitat" con il D.M. 22 dicembre 2016 e in base alla Direttiva "Uccelli" (in attuazione dell'art. 1, comma 5, della L. 157/1992) con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 6 del 21 gennaio 2004.

Le principali disposizioni di tutela contenute nel D.P.R. 357/1997, che si applicano sia alle ZSC che alle ZPS, sono quelle contenute negli articoli 4 e 5, che sono relative alle misure di conservazione che devono essere adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla valutazione di incidenza di piani e interventi (anch'essa affidata alla competenza di regioni e province autonome di Trento e Bolzano).

**In sede referente sono state aggiunte** ulteriori disposizioni. In particolare, il **comma 2** prevede la possibilità per il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, di avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in house nonché delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato. All'attuazione di quanto sopra previsto, si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma fa salva la possibilità sia per il personale di cui si avvale il Consorzio sia per il proprio personale di prestare un massimo di 30 ore mensili per persona di lavoro straordinario, da retribuirsi secondo quanto previsto dal CCNL funzioni centrali entro il limite di stanziamento previsto dall'autorizzazione di spesa indicata nel **comma 3**, il quale, per la corresponsione dei compensi indicati al comma 2, terzo periodo, autorizza la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

#### **Statuto del Consorzio (art. 4)**

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che, **entro 150 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **Ministro dell'ambiente approva con proprio decreto lo schema di statuto** del Consorzio, predisposto **d'intesa con gli altri enti consorziati**.

In relazione ai contenuti dello statuto, viene previsto (dai commi 2 e 4) che lo stesso:

- individua l'estensione del Parco;
- disciplina il rapporto tra il Consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario dello Stato, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame, la relativa dotazione organica nel limite massimo di quattro unità cui si applica il CCNL per l'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali nonché le modalità di reclutamento del personale;
- contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili;
- disciplina i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi spettanti agli organi consortili, le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili, ove previsti (dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 4 e 8, commi 4 e 5) (testo così risultante a seguito delle **modifiche apportate in sede referente**);
- disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.

**In sede referente è stato inserito il comma 3**, che autorizza l'indizione di una procedura concorsuale per l'**assunzione** a tempo indeterminato di **4 funzionari**, con l'applicazione del CCNL funzioni centrali, e che autorizza la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025 per la procedura concorsuale, e di 177.443 euro a

decorrere dall'anno 2025 per le retribuzioni previste.

Il comma 5 dispone che eventuali **modifiche allo statuto** sono **approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con proprio decreto, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.

Il comma 6 assoggetta la gestione finanziaria del Consorzio al **controllo della Corte dei conti**.

### Assemblea degli enti consorziati (art. 5)

L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati.

Tale assemblea (in base al comma 1) è **composta dai rappresentanti degli enti consorziati** nella persona del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della Regione Toscana, del Presidente della Provincia di Grosseto, dei Sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati (**nuova formulazione approvata in sede referente**).

Viene inoltre stabilito che il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.

Il comma 2 elenca i seguenti **compiti spettanti all'assemblea** degli enti consorziati:

- a) adottare il bilancio di previsione pluriennale e annuale;
- b) definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare;
- c) adottare il rendiconto annuale e la relazione di gestione;
- d) adottare i regolamenti interni di funzionamento;
- e) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati.

Il **comma 3, aggiunto in sede referente**, prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

### Comitato tecnico-scientifico (art. 6)

L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il Comitato in questione ha **funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio**. In particolare:

a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio (**in sede referente** è stato eliminato il vincolo, precedentemente previsto, del rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e del piano annuale delle attività del Consorzio);

b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

c) esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal Consorzio;

d) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio (**lettera aggiunta in sede referente**);

e) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

In relazione alla composizione del Comitato, il comma 2 dispone che lo stesso è **nominato con decreto del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica ed è **composto da cinque membri** esperti nelle materie di cui all'articolo 3, dei quali uno effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente, uno effettivo, con funzioni di Vice Presidente, e uno supplente designati dalla Regione Toscana, nonché un membro effettivo e uno supplente per ciascun ente designati dalla Provincia di Grosseto, dal Comune di Orbetello e dal Comune di Monte Argentario.

A tali membri, in virtù del comma 3, **modificato in sede referente**, non spettano indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del Consorzio quando si recano alle sedute del Comitato, il rimborso delle spese sostenute, entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 4.

Il **comma 4, introdotto in sede referente**, prevede che per le finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 5 prevede che, per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comma 6 prevede che il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

Il presidente del comitato, ai sensi del comma 7:

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato;

b) ha funzioni di impulso nei riguardi dell'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera d).

**In sede referente è stato inserito** il comma 8, che dispone che i membri del Comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.



## Amministratore unico (art. 7)

L'articolo 7 disciplina la figura dell'**amministratore unico** del Consorzio e la sua **nomina con decreto del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica, **d'intesa con la regione Toscana** e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, la Regione esprime l'intesa di cui al primo periodo su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla nomina dell'amministratore unico, scegliendo tra i nomi compresi nella terna (comma 1, **come risultante dalle modifiche in sede referente**).

Il comma 2 dispone che la durata dell'incarico dell'amministratore è stabilita in tre anni, rinnovabile due volte, e che l'incarico può essere revocato dal Ministro dell'ambiente, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

- in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), imputabili all'amministratore (lett. a), **sostituita in sede referente**);
- in caso di gravi inadempienze (lett. b)).

Ai sensi del comma 3 l'incarico è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

Il comma 4, **modificato in sede referente**, stabilisce che il relativo trattamento economico è determinato dallo Statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato, e comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista al successivo comma 4-bis.

Il comma 5, **introdotto in sede referente**, stabilisce che per le finalità indicate al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Le **funzioni dell'amministratore unico** riguardano (comma 6):

- la rappresentanza legale del Consorzio e la cura della gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto (lett. a));
- la predisposizione del bilancio di previsione (lett. b));
- la predisposizione del rendiconto annuale (lett. c));
- la predisposizione di tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, assicurandone l'attuazione (lett. d));
- la predisposizione della relazione annuale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla regione Toscana e agli altri enti consorziati, sull'attività del Consorzio e sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) (lett. e));
- l'esercizio delle altre funzioni previste dallo statuto (lett. f, **aggiunta in sede referente**).

## Collegio dei revisori dei conti (art. 8)

L'art. 8, **modificato in sede referente**, stabilisce che il **collegio dei revisori dei conti** (d'ora in avanti il collegio) è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed è composto da:

- a) un membro effettivo con funzioni di Presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) un membro effettivo ed uno supplente designati dalla regione Toscana;
- c) un membro effettivo ed uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario (comma 1).

Il collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta (comma 2).

Esso provvede:

- ad esercitare il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati (comma 7);
- a verificare la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti (comma 8);
- a controllare l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio (comma 9).

Ai sensi del comma 3, ai membri del collegio spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 e comunque non superiore:

- per il presidente del collegio, al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato (lett. a));

- per gli altri membri del collegio, all'otto per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato (lett. b)).

Il comma 4 prevede che per le finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 5 prevede che ai componenti del collegio residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto, inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista al successivo comma 6.

Il comma 6 prevede che per le finalità indicate al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti (comma 10).

Il presidente del collegio riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo (comma 11).

## Entrate finanziarie (art. 9)

In base all'articolo 9, **modificato in sede referente**, le **entrate del Consorzio** sono costituite:

a) dal **contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, **della regione Toscana e degli altri enti consorziati**, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

b) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, e 8, commi 4 e 6;

c) da **contributi straordinari** degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;

d) da **eventuali altri proventi**, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio;

e) da **finanziamenti** derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie comprese nelle attività svolte dal Consorzio.

## Bilancio di previsione e rendiconto annuale (art. 10)

L'articolo 10 prevede l'adozione del **bilancio di previsione** annuale da parte dell'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e la sua trasmissione, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento (comma 1).

Si dispone inoltre l'adozione del **rendiconto annuale** da parte dell'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e la sua trasmissione per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti (comma 2).

Il bilancio di previsione si compone del budget economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa. Il rendiconto annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono redatti secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (comma 3).

Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile disciplinano i principi e il contenuto del bilancio di esercizio delle società per azioni, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza, verità e correttezza.

Il rendiconto annuale è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere (comma 4).

E' previsto l'accantonamento a riserva dell'eventuale risultato positivo di esercizio, di cui almeno il venti per cento è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati (comma 5).

## Disposizioni finanziarie (art. 11)

L'articolo 11, **sostituito in sede referente** rispetto all'iniziale testo unificato, prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, 8, commi 4 e 6, e 9, comma 1, lettera a), pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato delle proposte di legge in esame reca disposizioni riconducibili, in via generale, alla materia "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La materia "**valorizzazione dei beni ambientali**" è attribuita invece, dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 407 del 2002 (ribadita recentemente, tra le altre, dalla sentenza n. 21/2022) "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come 'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di **materia 'trasversale'**, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze n. 21 e n. 191 del 2022).

Il testo unificato in esame dispone, a tale riguardo, l'**acquisizione dell'intesa**:

- con la regione Toscana e gli altri enti consorziati per l'approvazione dello statuto del Consorzio (articolo 4, comma 1)
- con la regione Toscana, sentiti gli altri enti consorziati, per la nomina da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'amministratore unico del Consorzio (articolo 7. comma 1).

Con riferimento alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio rileva infine anche la materia "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", anch'essa attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.